

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1972, n. 13.

Proroga del termine di cui all'art. 1 della legge 8 aprile 1969, n. 161.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge: ARTICOLO UNICO

E' prorogato al 1. dicembre 1973 il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 1 della legge 8 aprile 1969, n. 161, per la redazione e la pubblicazione dei piani particolareggiati di cui all'articolo 6 della legge 5 luglio 1966,

n. 526, che ha sostituito il secondo comma dell'art. 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294; detti piani, redatti e pubblicati secondo le norme degli articoli 3, 4 e 5 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, saranno approvati dalla Regione Veneta ai sensi dell'art. 1 - lettera g) - del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 e della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 5 dicembre 1972

Feltrin